



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **84**

in data **12/05/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **12 - dodici** - del mese **maggio** alle ore **09:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 10176/22 R.G. DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PROMOSSO DA M. E.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a seguito della riforma del Catasto, in data 17/7/2014 l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali notificava al sig. E. M. gli avvisi di accertamento n. 169/2014/2008, n. 170/2014/2009, n. 171/2014/2020 e n. 172/2014/2011 per omessa dichiarazione ICI in riferimento ad immobili precedentemente censiti come rurali;
- che il sig. E. M. impugnava i suddetti avvisi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia iscritto al n. 622/2014 R.G.R.;
- che il Comune si costituiva nel suddetto giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 290/03/2015, emessa in data 16/6/2015 e depositata in data 6/7/2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia-Sezione 3 respingeva il ricorso;
- che con ricorso in appello notificato al Comune in data 18/1/2016 ed acquisito al n. 3852/16 R.G. il sig. E. M. impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che il Comune si costituiva nel giudizio di appello a mezzo del Dirigente del Servizio Entrate e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 1198/6/21, emessa in data 20/1/2020 e depositata in data 8/10/2021, la Sezione 6 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado, con condanna altresì dell'appellante al pagamento delle spese in favore del Comune;
- che con ricorso alla Corte di Cassazione notificato il data 8/4/2022 ed acquisito al n. 94081 di P.G. (ALL.1) il sig. E. M. ha impugnato la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
- che il ricorso è stato iscritto al n. 10176/22 R.G. della Corte di Cassazione;

Richiamato l'art. 4 lett. e) dello Statuto Comunale;

Ritenuto di resistere in giudizio;

Dato atto che l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Visto

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 10176/22 R.G. della Corte di Cassazione, promosso dal sig. E. M. con il ricorso descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi notificare il controricorso entro il termine ultimo del 18 maggio 2022;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano